

Reg.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ARESE

Città Metropolitana di Milano

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP
E IL COMUNE DI ARESE PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE GAL LAZZI VISMARA E SERVIZI DIVERSI A FAVORE DELLA
POPOLAZIONE ANZIANA - PERIODO 01/07/2024 – 31/07/2027. CONTRATTO
INTEGRATIVO AL VIGENTE APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO
COMUNALE NE. 94 DEL 20/12/2018 – PERIODO 01/01/2019 - 31/07/2027 SCRITTURA
PRIVATA SOGGETTA A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

L'anno duemilaventi ____ il giorno ____ del mese di ____, presso la sede comunale di via ____ in
Comune di Arese

TRA LE PARTI

a) la Dott.ssa Stella Berton, nata a Bollate il 19.01.1965, Responsabile dell'Area Socio-Educative e Culturale, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Arese (codice fiscale e partita IVA 03366130155), incaricata con Decreto sindacale n. 10 del 14.7.2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 10 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del citato decreto legislativo;

b) _____, nato a ____ il ____, residente/domiciliato in _____ (), in Via _____, identificato a mezzo di carta di identità n. _____ (rilasciata dal Comune di __ i n data ____), Codice Fiscale _____, che interviene in questo atto in qualità di _____ con rappresentanza legale dell'Azienda Speciale Consortile Sercop _____ avente sede legale in Rho (Milano), Via ____ Codice Fiscale/Partita Iva _____, come da visura camerale, deposta agli atti d'ufficio, estratta telematicamente in data ____ dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;

PREMESSO CHE

a) l'art. 114 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 prevede che *“L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile....omissis... L'azienda e l'istituzione conformano la*

loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti...omissis L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali....omissis...sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio.

b) l'art.22 della Legge 328/2000 nel quale si definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali quale “...sistema che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte...”, dando atto, al comma 4, che le leggi regionali prevedono, per ogni ambito territoriale e secondo i modelli organizzativi adottati, l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semi residenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;

c) gli articoli 14 (Scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale), 17 (Affidamento a società in house) e 24 (Contratto di servizio) del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, attuativo della delega contenuta nell'art. 8 della L. 5 agosto 2022, n. 118;

RIFERITO CHE

- i) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02.04.2007 venivano approvati lo Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio per la gestione dei servizi sociali tra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago;
- ii) in data 16 aprile 2007 i nove Comuni aderenti hanno sottoscritto l'atto di costituzione del Consorzio Servizi Comunali alla Persona Sercop;
- iii) in data 7 maggio 2007 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19/1 – serie straordinaria - è stato pubblicato lo Statuto del “Consorzio Servizi Comunali alla Persona” in

breve Consorzio Sercop, trasformatosi in Azienda Speciale Consortile in data 4 febbraio 2011;

iv) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 12.06.2008 veniva approvato lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Arese e l'Azienda Speciale Consortile (Sercop), della durata di tre anni, attuandosi in tal modo il trasferimento della gestione di alcuni servizi all'Azienda Speciale Consortile (Tutela Minori, Assistenza Domiciliare Minori e Trasporto Disabili);

v) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20.09.2011 veniva approvato lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Arese e l'Azienda Speciale Consortile Sercop, della durata di anni sette, con il quale è stato confermato il conferimento dei servizi già trasferiti all'Azienda Speciale Consortile Sercop nell'anno 2008, contratto prorogato fino al 31/12/2018 mediante deliberazione nr. 37 del 24/07/2018;

vi) con deliberazioni successive di Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2013, n. 63 del 30.09.2015, n. 46 del 14.06.2016 e n. 37 del 24.04.2018 sono state rispettivamente affidate le gestioni di ulteriori servizi nell'ambito minori e disabili (quali: comunità alloggio disabili – CSS La Cometa, asili nido comunali, housing sociale, strutture residenziali per disabili);

VISTO

l'art. 3 dello Statuto dell'Azienda Speciale Consortile Sercop, il quale recita: *“Scopo dell'Azienda è la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell'Azienda. I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono erogati a tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti soci e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza e in particolare: minori; famiglie; disabili; anziani; interventi di inclusione sociale”*;

CONSIDERATO

il vigente contratto di servizio tra il Comune di Arese e l'Azienda Speciale Consortile Sercop, approvato mediante atto di Consiglio comunale nr. 94 del 20/12/2018, relativo al conferimento per il periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2027 della gestione integrata dei servizi Tutela Minori, Assistenza Domiciliare Minori, Trasporto Disabili, Nucleo Inserimenti Lavorativi, Gestione Asilo Nido, Servizio di protezione giuridica per l'amministratore di sostegno, Gestione delle attività connesse alle unità di offerta socio sanitarie area disabili;

DATO ATTO che

i) il presente contratto di servizio è previsto in attuazione dell'art. 114, comma 8, lettera a), del già sopra richiamato Testo Unico degli Enti Locali, quale atto fondamentale che ha lo scopo di regolamentare l'affidamento di servizi all'Azienda Speciale, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Arese e l'Azienda Speciale Consortile Sercop al fine di garantire il

controllo del Comune sull'attività di gestione dell'Azienda Speciale e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale in materia dei servizi affidati;...

ii) annualmente ,con la deliberazione consiliare di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.), sono approvate ed eventualmente integrate, anche con atti successivi dell'Amministrazione, le linee di indirizzo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel periodo 2024-2026 e successivi, al fine di poter dare attuazione a quanto contenuto nelle linee programmatiche del mandato politico-amministrativo relativo agli anni in questione, con particolare riferimento alle azioni/progetti/attività nell'area “anziani”, nonché per garantire un adeguato controllo da parte dell'Ente verso i propri organismi partecipati, così come previsto dall'art. 4, comma 1, dello Statuto dell'Azienda Speciale;

iii) l'Azienda Speciale Consortile Sercop opera in qualità di ente strumentale degli enti locali ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto ed è assimilabile alle caratteristiche tipiche delle società unipersonali a responsabilità limitata in *house providing*;

iv) il Comune di Arese ha preventivamente provveduto, mediante deliberazione consiliare n. ___/del ___, ad approvare lo schema del presente contratto di servizio, allo scopo di disciplinare i rapporti tra il Comune e l'Azienda Speciale consortile Sercop in relazione agli aspetti gestionali, amministrativi e contabili connessi ai servizi gestiti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Dichiarazioni preliminari e definizioni

1. Le Parti come sopra rappresentate dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa e gli atti ivi richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La Responsabile dell'Area Socio educativa e culturale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte sua e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal paragrafo 8 del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025” del Comune di Arese, adottato in conformità alla Legge n.190 del 6/11/2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 21/09/2023.
3. Ai fini del presente contratto le Parti concordano che si applicano le seguenti definizioni:
 - i) per “*Azienda speciale*” si intende l'Azienda Speciale Consortile Sercop;...
 - ii) per “*Comune*” l'Amministrazione Comunale di Arese;
 - iii) per “*Parti*” si intendono, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Arese e l'Azienda Speciale Sercop;

- iv) per “CdS” si intende il presente Contratto di Servizio;
- v) per “RSA” si intende la Residenza Sanitaria Assistenziale, gestita dall'Azienda Speciale;
- vi) per “Statuto” si intende il documento relativo allo statuto dell’Azienda Speciale Consortile Sercop - Rep. 52708, Registrato a Rho il 11/02/2011 – N.504/1T;
- v) per “CC” si intende il Codice Civile.

Articolo 2 - Oggetto e forma del contratto di servizio

1. Il presente contratto di servizio ha la finalità di disciplinare i rapporti tra il Comune, organizzatore del servizio, e il soggetto erogatore - Azienda speciale - circa i servizi dal primo a quest’ultima direttamente affidati, fissandone gli obblighi e i diritti reciproci.
2. La gestione dei servizi oggetto del presente CdS viene affidata dal Comune e accettata dall'Azienda speciale sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme vigenti nonché di ogni condizione, patto, obbligo, onere e modalità dedotti e risultanti, oltre che dal presente CdS e suoi allegati, dallo Statuto e dagli ulteriori atti fondamentali di indirizzo di competenza del Comune ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. In particolare, sono materialmente allegati al presente contratto e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
 - ALL. A: planimetria del fabbricato sito in Arese, Via Matteotti n. 30;
 - ALL. B: studio di fattibilità per le gestione della Casa di Riposo e dei servizi territoriali per anziani;
 - ALL. C: scheda tecnica procedurale per gli interventi manutentivi nella Casa di Riposo.
4. Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure non materialmente allegate, le polizze assicurative regolarmente depositate agli atti d'ufficio.
5. Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di gestione di pubblici servizi e di Aziende speciali, nonché il Decreto Legislativo n. 81/2008.
6. Costituisce oggetto del presente contratto di servizio:
 - a) la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e, all'interno della stessa, dei Nuclei di degenza per patologie geriatriche, del Centro Diurno Integrato, delle camere di degenza “a libero mercato” e di tutti gli altri servizi interni ed esterni alla Casa di Riposo che dovessero essere realizzati entro la scadenza del presente contratto;
 - b) la gestione del servizio di assistenza domiciliare comunale a favore di persone adulte (anziani e disabili);
 - c) la gestione di altri servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari a favore della popolazione anziana; in tale caso si rinvia a specifici atti per la loro individuazione e disciplina.
7. I suddetti servizi verranno gestiti dall'Azienda Speciale alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente CdS e suoi allegati, oltre che nello Statuto aziendale, nonché nella

normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 3 - Natura di servizio di pubblico interesse delle attività oggetto del contratto –

Sospensioni e interruzioni

1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposti alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990 e succ. modif. e integraz., attinenti i servizi pubblici essenziali.

2. Gli eventuali possibili casi di interruzione del servizio, dovuti a cause di forza maggiore, saranno specificamente esaminati dal Comune, su relazione del competente ufficio.

3. Eventuali sospensioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune...

4. In caso di arbitrario abbandono o di sospensione, e in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune, in via di esecuzione d'ufficio, potrà affidare ad altro soggetto la gestione del servizio, ferma restando l'adozione di tutti gli atti previsti dalle norme in materia.

Articolo 4 - Durata del contratto

1. L'affidamento dei servizi ha decorrenza dal 01/07/2024 e termina il 31/07/2027.

2. Per effetto del presente contratto e per l'intera durata dell'affidamento dei servizi, l'Azienda Speciale assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'oggetto dello stesso e ai servizi affidati, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni, anche a terzi.

3. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Articolo 5 – Affidamento dei beni e capitali di dotazione

1. Il Comune per la gestione dei servizi concede all'Azienda Speciale, a fronte di un canone di concessione, l'utilizzo dei seguenti beni:

a) fabbricato sito in Arese, Via Matteotti n. 30, di cui al Catasto Fabbricati del Comune di Arese, Foglio 3, Particella 180, subalterno 703, così come risulta da planimetria allegata al presente atto (Allegato A);

b) l'inventario di tutti i beni mobili contenuti nel fabbricato sopra descritto e di ogni altro bene presente in locali in uso a qualsiasi titolo all'Azienda stessa, come da elenco aggiornato al 31/12/2023 che verrà consegnato in sede di stipula del contratto, quale parte integrante e sostanziale;

c) ogni eventuale altro bene immobile di proprietà comunale che, in vigenza del presente contratto, sia necessario allo sviluppo delle attività gestite dall'Azienda.

2. La struttura, gli impianti, i macchinari, le attrezzature e gli arredi di cui al punto precedente si intendono consegnati nello stato d'uso e di manutenzione e nelle condizioni di funzionamento in cui attualmente si trovano.
3. La proprietà di diritto di tutti i beni, le attrezzature, gli arredi e ogni altro bene utilizzato dall'Azienda per l'espletamento delle proprie attività resta del Comune, così come la proprietà di ogni ulteriore acquisizione immessa in servizio nel corso di vigenza del contratto, senza corresponsione all'Azienda Speciale di alcun compenso o indennità.
4. Per l'intera durata del contratto l'Azienda Speciale provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili affidati e alla sostituzione di quelli in cattivo stato, in modo da garantirne l'efficienza, il buono stato, la sicurezza ed il decoro dell'ambiente cittadino.
5. Alla scadenza del presente CdS, così come in caso di risoluzione anticipata o recesso dal medesimo, l'Azienda Speciale riconsegna al Comune, con apposito verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti, i beni immobili e mobili (arredi, attrezzature, etc.) ad essa affidati, in piena efficienza e buono stato di manutenzione, comprensivi di ogni ulteriore acquisto reso necessario sia per il mantenimento della dotazione inizialmente conferita dal Comune, sia per l'espletamento delle attività di volta in volta assunte dall'Azienda Speciale, e/o affidate dal Comune.
6. L'Azienda Speciale risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli immobili, agli impianti ed ai beni mobili di cui sopra, derivanti da cattiva manutenzione.
7. L'Azienda speciale corrisponderà al Comune il canone di concessione di cui al comma 1, pari a Euro 92.395,00=(novantadue milatrecentonovantacinque virgolazero) all'anno, oltre l'aggiornamento ISTAT per l'immobile di cui al comma 1 lettera a), ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Revisione prezzi).
8. Sono a carico dell'Azienda le spese relative a:
 - a) pagamento T.A.R.I. e altre imposte;
 - b) tutte le utenze;
 - c) pulizia degli immobili;
 - d) tutte quelle che si rendessero necessarie per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività dell'Azienda in relazione al contratto vigente.

Articolo 6 – Utilizzo eventuali utili

1. L'Azienda Speciale si obbliga a comunicare ogni anno, in sede di presentazione del preconsuntivo, gli eventuali margini di gestione.
2. Nel caso in cui i ricavi derivanti dal servizio eccedessero i costi per la produzione del servizio stesso, il relativo margine positivo sarà attribuito al servizio che lo ha generato, a riduzione dei

corrispettivi dovuti per gli altri servizi delegati dal Comune all'Azienda Speciale.

Articolo 7 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto di servizio, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dal presente CdS, senza il preventivo consenso scritto del Comune, sotto pena di decadenza del contratto e rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza.

2. L'esecuzione di lavori e opere e la fornitura di beni e servizi previsti dal presente CdS a carico dell'Azienda speciale potranno essere da quest'ultima appaltati e in tal caso dovranno essere rispettate le procedure di legge in materia di affidamenti pubblici, rimanendo l'Azienda speciale unica responsabile e impegnandosi la stessa a far rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente CdS.

Articolo 8 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod. e integr., si precisa che, ai sensi della Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. - (già A.V.C.P.) n. 4 del 7.07.2011, aggiornata con Delibera n. 556 del 31.05.2017, articolo 3.6 *“è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità, il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato. Devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società in house quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.”*.

Articolo 9 - Dichiarazione ai sensi del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023/2025 e Codice etico e di comportamento

1. L'Azienda Speciale dichiara di aver preso visione del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025” del Comune di Arese, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 21.09.2023 ai sensi di quanto disposto al paragrafo 8 del suddetto Piano, la medesima Azienda Speciale ha provveduto a rendere idonea dichiarazione

sostitutiva di notorietà ex art 47 del D.P.R. n. 445/2000 (acquisita al protocollo comunale n. ___/del ___), attestante l'insussistenza di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

2. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda Speciale si impegna a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 CC.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Azienda Speciale dà atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 30/01/2017 ha adottato il Codice Etico e di comportamento che ispira i principi, l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda in quanto esplicita complessivamente il modello di responsabilità che l'Azienda assume nei confronti dei propri distinti "portatori di interesse", al fine di orientare la propria azione secondo una prospettiva di eticità e di prevenzione delle condotte illecite ed irresponsabili. In particolare, la rilevanza sociale delle attività svolte dall'Azienda in relazione all'erogazione di servizi rivolti a fasce deboli della cittadinanza comporta l'esigenza di esplicitare con chiarezza i diritti e i doveri di tutti i soggetti che si trovano ad operare nel perimetro di attività dell'azienda, sia in qualità di dipendenti che di collaboratori, nonché di utenti dei servizi.

4. L'inosservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

Art. 10 – Penalità e recesso dal contratto

1. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Azienda speciale a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti, i ritardi, le difformità del servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto, saranno contestati dal Comune mediante PEC entro dieci giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'Azienda speciale dovrà far pervenire, entro cinque giorni dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non venissero ritenute adeguate, si applicheranno le penali previste dal presente contratto. La sanzione definitivamente irrogata verrà comunicata all'Azienda e detratta dal corrispettivo successivo dovuto.

3. Di seguito le principali tipologie di inadempienze e relative sanzioni pecuniarie a carico dell'Azienda speciale:

- i) per ogni giorno di mancato servizio: Euro 5.000,00=;
- ii) per ogni ora di ritardo rispetto agli orari previsti per gli interventi/attività programmate: Euro 100,00=;
- iii) atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza e/o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: per il primo accertamento € 1.000,00=, per ogni successivo accertamento Euro 2.000,00=;
- iv) mancato rispetto della tempistica concordata con il Comune per l'invio dei dati informativi : Euro 2.000,00= per ogni giorno di ritardo.

4. Il contratto può essere risolto in maniera consensuale. Le parti concordano sin d'ora che l'eventuale risoluzione consensuale dovrà prevedere modalità tali da consentire la regolare continuità del servizio.

5. Il contratto può inoltre essere risolto per sospensione non concordata dei servizi previsti dal contratto medesimo per un periodo superiore a quindici giorni senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato al contraente un termine, non inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione, per il ripristino dei servizi interrotti.

6. Il Comune può recedere dal contratto prima della scadenza, con preavviso non inferiore a sei mesi, per ragioni di pubblico interesse inderogabili.

7. L'Azienda speciale ha facoltà di interrompere il rapporto, prima della naturale scadenza, con un preavviso di almeno sei mesi, per giusta causa come definita dall'articolo 2119 CC, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività già espletata, da determinarsi avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

8. In caso di recesso del Comune dall'Azienda Speciale è previsto il pagamento delle prestazioni erogate sino all'efficacia del suddetto. Analoga disciplina economica si applica nel caso di estinzione da parte dell'Azienda speciale.

Art. 11 Risoluzione del contratto

1. Il Comune può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Comune;
- b) frode ex art. 356 Codice Penale)
- c) intervenuta inidoneità della struttura determinata dagli organi competenti.

2. In esecuzione dei principi di correttezza e buona fede, di cui agli articoli 1175, 1366 e 1375 CC, le Parti concordano di elencare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le violazioni al presente CdS che si considerano “*gravi*” ai sensi del comma precedente, lettera a):

- a) inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;

- b) inosservanza degli indirizzi impartiti dal Comune in merito alla gestione dei servizi oggetto del presente CdS (ad esempio: tariffe, regolamenti comunali, ecc.);
- c) inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- d) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico dell'Azienda Speciale; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare, così come modificato dall'art. 33 D.L. n. 83/2012;
- e) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente CdS, in violazione di quanto disposto al precedente art. 7;
- e) mancato mantenimento delle polizze assicurative di cui all'art. 13 del presente contratto;
- f) esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto in contrasto con quanto contemplato nelle Carte dei Servizi redatte, aggiornate e trasmesse al Comune dall'Azienda Speciale, come prescritto dal successivo art.15;
- g) violazioni di clausole contrattuali che compromettano la regolarità della gestione, nonché il rapporto di fiducia tra Comune e Azienda Speciale; si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo gli articoli 9 e 12 (in materia di normativa sulla prevenzione della corruzione e di obblighi di previdenza e di assistenza nei confronti dei propri lavoratori), 17 (in materia di determinazione delle tariffe a carico dell'utenza) e art. 14 (in materia di obblighi manutentivi).

Articolo 12 - Obblighi dei dipendenti e obblighi dell'Azienda Speciale in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, con la sottoscrizione del presente CdS l'Azienda Speciale si impegna a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al citato Decreto e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese; l'inosservanza di tale obbligazione determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 CC. Pertanto, a titolo esemplificativo, i dipendenti dell'Azienda Speciale dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno dell'Azienda che nei rapporti con l'utenza.
2. L'Azienda Speciale è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di reclutamento del personale.
3. L'Azienda Speciale è altresì obbligata all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 13 – Responsabilità e Coperture assicurative

1. L'Azienda Speciale assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del presente CdS, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Azienda speciale.

2. L'Azienda speciale è responsabile per ogni eventuale danno che la stessa o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrechino a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente CdS.

3. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente contratto, l'Azienda speciale si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

a) una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente servizio; si precisa che il Comune di Arese deve considerarsi Terzo;

b) una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Azienda speciale si avvarrà nell'esercizio della attività oggetto del presente C D S con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad Euro 2.500.000;

c) una polizza Rischio Locativo, per i danni materiali e diretti causati all'immobile sito in Arese in Via Matteotti n. 30, sede della RSA, nonché per i danni al contenuto di proprietà del Concedente da responsabilità civile del Concessionario ai sensi di legge in qualità di conduttore. Tale polizza dovrà prevedere:

i) una partita Rischio Locativo "Fabbricato", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo dei locali in concessione;

ii) una Partita Contenuto per i "danni da Incendio", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di rimpiazzo del Contenuto (Arredamento, merci, macchinari, beni elettronici e non).

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista. Eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico dell'Appaltatore.

4. L'Azienda speciale dovrà trasmettere al Comune di Arese copia delle polizze di cui sopra - o relativa appendice di dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazioni - prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

5. L'Azienda speciale dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al Comune di Arese di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Arese di ogni sviluppo in merito.

6. Resta inoltre inteso che l'Azienda speciale dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Azienda speciale nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

PARTE II – GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 14 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Sono a carico dell'Azienda Speciale gli oneri derivanti da:

a) acquisizione del materiale di consumo e dei beni mobili, nonché l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi, al fine di assicurarne il mantenimento in buono stato conservativo e garantire la continuità, affidabilità ed efficienza dei servizi;

b) ordinaria manutenzione degli immobili, così come definito dall'art 3, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001.

2. Fermo restando l'obbligo di presentazione annuale al Comune da parte dell'Azienda Speciale del piano degli investimenti e delle opere, con il dettaglio dei lavori, e il piano finanziario, in sede di bilancio di previsione e piano programma relativo, a fronte di specifiche indicazioni dell'organismo di cui all'art. 18, comma 4, che assegna all'Azienda speciale il compito di intervenire, ogni progetto tecnico relativo a interventi di manutenzione straordinaria, come da art 3, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001, deve essere concertato e ricevere una presa d'atto favorevole dal Comune, secondo le modalità operative stabilite nella scheda allegata alla presente (Allegato C). A cura e spese dell'Azienda Speciale il progetto deve essere verificato, validato, approvato e appaltato in conformità ai dettami della normativa vigente in materia di appalti pubblici. Nello specifico, qualora le esigenze gestionali dei servizi richiedano nel corso del contratto il potenziamento delle strutture esistenti mediante nuove opere, oppure interventi rinnovativi, addizionali, e/o discendenti da norme legislative o regolamentari che si rendessero utili e/o obbligatori per il miglioramento dei singoli impianti dal punto di vista funzionale e/o estetico, nonché ristrutturazioni utili alla conservazione e riqualificazione dei beni stessi, l'Azienda Speciale dovrà formulare apposita relazione e progetto tecnico, con relativa modalità di copertura della spesa, fermi restando il punto 1 lettera b) succitato e le modalità operative stabilite nella scheda allegata (Allegato C).

3. L'Azienda Speciale dovrà inoltre provvedere alle pratiche relative a tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni prescritti per lo svolgimento degli interventi. Per gli interventi edilizi, in particolare, dovrà essere rispettato quanto definito nella scheda allegata al presente atto (Allegato C), nonché quanto definito dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del DPR 380/2001 succitato.

4. Solo ed esclusivamente in caso di lavori urgenti e contingibili attestati dall'Azienda Speciale, la stessa dovrà provvedere in via immediata alla loro realizzazione e darne comunicazione al Comune entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'inizio dei lavori, al fine di attuarne il procedimento e le valutazioni di cui al comma 2.

Articolo 15- Obblighi dell'Azienda Speciale

1. La gestione della RSA e servizi per anziani è garantita secondo quanto esplicitato nello studio di fattibilità, allegato al presente CdS (Allegato B), ovvero deve essere erogata in base alle vigenti normative nazionali e regionali che regolamentano l'Unità d'offerta "Residenza Sanitaria Assistenziale"; essa comprende servizi e attività che attengono a una struttura residenziale destinata ad accogliere persone anziane non autosufficienti, cui garantire interventi di natura sociosanitaria destinati a migliorarne i livelli di autonomia, promuoverne il benessere, prevenire e curare le malattie croniche e la loro riacutizzazione.

2. Ad ampliamento dell'offerta territoriale per gli anziani, nell'ambito del servizio RSA, si comprende anche la gestione di:

- a) nuclei di degenza per patologie geriatriche (ad esempio Nucleo Alzheimer),
- b) servizio di assistenza domiciliare,
- c) centro diurno integrato,
- d) camere di degenza "a libero mercato"

e quant'altro verrà co-progettato con l'Amministrazione Comunale per implementare e sviluppare i servizi comunali a favore della popolazione anziana, come risulta dall'allegato progetto di gestione (Allegato B).

3. Per la gestione della RSA con riguardo al servizio giornaliero, il medesimo prevede:

- a) la fornitura dei pasti (giornata alimentare) secondo standard qualitativi e quantitativi che devono essere previsti nell'ambito dell'appalto di ristorazione socio-sanitaria, secondo le linee guida regionali relative agli ospiti delle strutture socio-sanitarie;
- b) la pulizia dei locali, la lavanderia della biancheria della struttura, nonché quella personale intima degli ospiti, secondo standard qualitativi e quantitativi che devono essere previsti nell'ambito dell'appalto di fornitura del servizio.

4. Per tutte le unità d'offerta occorrerà dar luogo a:

- a) la custodia degli immobili e delle attrezzature concessi o affidati a qualsiasi titolo;...

- b) le spese generali, le spese per il consumo di acqua, gas, energia elettrica, telefono e connessione Internet, gasolio da riscaldamento, metano;
- c) le spese per l'acquisizione di mobili, attrezzature, suppellettili, nonché la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) l'incasso degli introiti inerenti la gestione dei servizi affidati e la puntuale azione di recupero dei crediti; il relativo mancato introito comporta responsabilità civile, amministrativa e contabile a carico degli organi preposti;
- e) l'assunzione del personale necessario in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle singole mansioni ed attività, previa autorizzazione del Comune nell'esercizio del controllo analogo e nel rispetto della normativa di legge applicabile alle Aziende Speciali;
- f) la stipulazione di polizze per l'intero periodo del presente contratto presso primarie Compagnie, per l'assicurazione dei fabbricati degli impianti e delle attrezzature contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile verso terzi, anche ad integrazione di polizze assicurative già stipulate dal Comune (come da articolo 13 del presente CdS);
- g) il rinnovo periodico di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni prescritti per la gestione dei servizi, nonché di tutte le verifiche e le certificazioni strumentali al mantenimento di strutture e impianti a norma di legge.

5. L'Azienda Speciale, inoltre, nell'espletamento delle sue funzioni relative ai servizi succitati si impegna a:

- a) impiegare personale specializzato nelle diverse mansioni e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare quello proveniente dall'Azienda Speciale Gallazzi Vismara per effetto del subentro nella gestione;
 - b) in caso di dismissione del servizio affidato con il presente contratto, trasferire il personale ad esso dedicato al gestore subentrante;
- in relazione alle precedenti lettere a) e b) sono fatti salvi gli eventuali specifici accordi stipulati in occasione dello svolgimento degli strumenti di confronto con le OO.SS. nel contesto del trasferimento della gestione della Casa di riposo dall'Azienda Speciale Gallazzi Vismara all'Azienda Speciale Sercop;
- c) osservare e far osservare le norme di tutti i regolamenti vigenti inerenti i servizi in oggetto, nonché a riunire in un unico testo i suddetti regolamenti in maniera organica e coerente;
 - d) assumersi qualsiasi responsabilità e onere nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
 - e) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni

oggetto del presente contratto, come da normativa vigente in materia di privacy;

f) garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali e gli adempimenti in ordine ai contratti di accreditamento regionale;

g) collaborare con il Comune fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili a garantire e agevolare i controlli di competenza;

h) uniformare lo svolgimento dei servizi ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità ed efficienza e ispirare la gestione di tutte le attività affidate ai principi dichiarati nelle Carte dei Servizi;

i) gestire le controversie con gli utenti mediante l'utilizzo dei propri diversi canali di comunicazione con i fruitori dei servizi; tempi e modalità vengono descritti nelle Carte dei servizi.

6. L'Azienda Speciale si impegna inoltre a procedere a periodici aggiornamenti delle Carte dei Servizi, ad elaborare Carte dei Servizi ulteriori in relazione all'attivazione di nuove unità d'offerta e a predisporre e somministrare con sistematicità strumenti di rilevazione della soddisfazione dell'utenza, trasmettendo al Comune le relative risultanze.

7. L'Azienda Speciale si impegna ad adottare gli stessi criteri e modalità che vincolano il Comune e in particolare al rispetto degli obblighi previsti dalle normative sull'acquisto di beni e servizi, sull'assunzione di personale, sugli incarichi e in materia di trasparenza e anticorruzione.

8. L'Azienda speciale provvede a comunicare la situazione economica e finanziaria con le seguenti scadenze annuali:

a) dati al 30/06 (trenta giugno) entro il 20/07 (venti luglio);

b) dati al 30/09 (trenta settembre) entro il 30/10 (trenta ottobre);

c) dati al 31/12 (trentuno dicembre) entro il 31/01 (trentuno gennaio) dell'esercizio successivo.

Nello stesso documento viene inoltre predisposta e resa nota la previsione del risultato economico previsto al 31/12 e lo stato di avanzamento degli investimenti programmati in sede di bilancio previsionale.

Articolo 16 - Obblighi del Comune

1. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 14 "*Manutenzione ordinaria e straordinaria*" ed al successivo articolo 17 "*Determinazione delle tariffe*", il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare e migliorare l'espletamento dei servizi affidati con particolare riferimento a:

a) adozione tempestiva di tutti gli adempimenti e provvedimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali relative ai servizi affidati;

b) collaborazione nel favorire un sistema di "scambio" di informazioni utili sia al controllo di

gestione dell'ente che ad aggiornare lo stesso in merito a modifiche significative nell'organizzazione del Comune (es. regolamenti comunali diversi);

c) agevolare eventuale accesso a informazioni in possesso del Comune come ad esempio dati sulla popolazione anziana;

d) agevolare, all'interno dei regolamenti comunali, le tariffe dei servizi da applicare all'Azienda Speciale (tasse, convenzioni, ecc.).

Articolo 17 – Determinazione delle tariffe – Mantenimento del pareggio di bilancio –

Determinazione dei regolamenti di funzionamento

1. Le tariffe per i servizi erogati dall'Azienda Speciale e le rette per le giornate di degenza sono determinate nell'entità necessaria ad assicurare la copertura dei costi, diretti e indiretti, gli ammortamenti e gli accantonamenti con lo scopo di perseguire il pareggio del bilancio.

2. Ogni modifica o variazione delle tariffe definite come indicato nel precedente comma 1 dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Comune.

3. Ove durante l'esercizio sopravvengano situazioni che compromettano l'equilibrio del bilancio o ne richiedano la modifica, l'Azienda Speciale ne delibererà le conseguenti proposte di variazioni, esponendo le cause determinanti e motivando la congruità delle variazioni stesse, nonché esplicitando i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale. In tale documento l'Azienda Speciale dovrà indicare le modalità di copertura dell'eventuale perdita e in particolare, l'ipotesi di eventuale ripiano a carico del bilancio comunale.

4. Parimenti ogni modifica dei regolamenti di funzionamento dei servizi affidati con il presente contratto all'Azienda Speciale, compresi quelli che verranno avviati durante la durata, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Comune.

Articolo 18 – Obblighi di informazione e di rendicontazione (controllo analogo)

1. Il servizio fornito dall'Azienda speciale nello svolgimento delle attività definite nel presente contratto sarà sottoposto a verifica e controllo da parte del Comune.

2. A tal fine l'Azienda Speciale trasmette al Comune report periodici, corredati di statistiche di servizio e relativi stati di avanzamento dell'andamento dei servizi.

3. Il Comune ha facoltà di consultare direttamente i dati acquisiti e generati nella gestione del servizio a favore degli utenti ai sensi dell'art. 50-quater del D.lgs 7 Marzo 2005, n. 82.

4. Ai fini del controllo analogo le Parti costituiscono, quale strumento di direzione strategica e tecnica, una Cabina di regia tecnico-politica attraverso cui il Comune esercita e mantiene il potere di indirizzo e controllo sulla gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

5. La Cabina di regia è composta da rappresentanti del Comune e dell'Azienda speciale. Essa è composta da tre membri, di cui due indicati dal Comune di Arese (tra cui il Sindaco o suo

delegato) e uno indicato dall'Azienda speciale (nella persona del Direttore generale o suo delegato).

6. Le funzioni della Cabina di regia sono le seguenti:

- a) verificare il rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio vigente;
- b) proporre valutazioni tecnico-politiche per la definizione di strategie, anche tariffarie e regolamentari per il funzionamento e l'accesso ai servizi;
- c) stabilire la priorità di eventuali interventi, anche in ambito strutturale e manutentivo;
- d) valutare ed proporre l'implementazione di ulteriori servizi a favore della popolazione anziana in un'ottica di integrazione con le politiche zonali dell'Ambito del Rhodense, in considerazione delle previsioni di continua crescita del bisogno di interventi a favore delle persone non autosufficienti;
- e) proporre le modalità di utilizzo di eventuali margini positivi che la gestione della struttura dovesse produrre.

7. Il Sindaco convoca la Cabina di Regia ogni qualvolta lo ritiene necessario.

Art. 19 - Obiettivi di efficacia e di efficienza e strumenti di monitoraggio

1. Nell'ottica dello sviluppo di una base informativa utile alla presa di decisioni e al continuo miglioramento, dimensioni quali l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'impatto dei servizi verranno monitorate dall'Azienda speciale secondo le seguenti modalità.

2. Nella seguente tabella sono definiti gli indicatori del sistema multidimensionale di valutazione del servizio che saranno oggetto di monitoraggio periodico:

	Tipologia indicatore	Dimensione di valutazione	indicatore	Evidenze documentali
1	risultato	Organizzazione del servizio	Minuti settimana/ospite	Scheda struttura
2	risultato	Organizzazione dei servizi	Tempi di redazione del PAI	Fasas (fascicolo socio-assistenziale e sanitario dell'assistito)
3	risultato	Organizzazione dei servizi	Figure professionali coinvolte nella redazione del Pai	Fasas (fascicolo socio-assistenziale e sanitario dell'assistito)
4	risultato	Organizzazione del servizio (miglioramento sicurezza)	Cadute degli ospiti	Registro delle cadute
5	impatto	Assistenza sanitaria	Minuti settimana/ospite	Scheda struttura
6	Impatto	Assistenza sanitaria (miglioramento capacità cliniche)	Ospiti inviati in pronto soccorso	Fasas (fascicolo socio-assistenziale e sanitario dell'assistito)
7	impatto	Assistenza sanitaria	Contenziosi con ospiti / familiari	Ricorsi depositati da ospiti presso autorità giudiziaria
8	risultato	Assistenza sanitaria	Presa in carico e risposta ai reclami	Registro dei reclami

			scritti	
9	risultato	Assistenza sanitaria	Tempo di attesa massimo da richiesta certificazioni / relazioni mediche	Fasas (fascicolo socio-assistenziale e sanitario dell'assistito)
10	risultato	Soddisfazione degli assistiti / parenti	Qualità del cibo	Customer agli ospiti e parenti
11	risultato	soddisfazione degli assistiti / parenti	Qualità della assistenza alla persona	Customer agli ospiti e parenti
12	impatto	Organizzazione del servizio / apertura al territorio	Presa in carico e accompagnamento delle situazioni in lista attesa Rsa	Relazione annuale su attività
13	efficienza	Sostenibilità economica	Saturazione della struttura RSA	Scheda struttura
14	Efficienza	Sostenibilità economica (benchmarking)	Costo giornata ospite	Contro economico analitico a preventivo Scheda struttura a consuntivo
15	efficienza	Sostenibilità economica	Saturazione della struttura CDI	Scheda struttura
16	Economicità	Redditività della struttura	Margine di gestione	Scheda analitica conto economico consuntivo per CdC Rsa Arese

3. La qualità percepita sarà inoltre verificata attraverso appositi questionari che saranno somministrati agli utenti (interni ed esterni) con periodicità annuale.

4. L'esito di dette rilevazioni verrà comunicato periodicamente dall'Azienda Speciale al Comune per gli opportuni debiti informativi e monitoraggi della gestione.

Articolo 20 – Modifiche al contratto

1. Le Parti convengono che al presente contratto, con il consenso delle stesse, potranno essere apportate le variazioni che saranno ritenute opportune.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Foro competente

1. Il contratto di servizio è regolato dal presente atto e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

2. Per quanto qui non contenuto si farà riferimento alla legislazione vigente, al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

3. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione, qualora non risolta bonariamente, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 22 – Trattamento dati personali – riservatezza e segreto d'Ufficio

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e succ. modif. e integr., i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante la stipula e svolgimento del presente

contratto, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese nella persona del Sindaco.

I dati di contatto del titolare del trattamento sono: pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it

3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: e-mail: rpd@comune.arese.mi.it.

4. I dati raccolti:

a) sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato, e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

b) sono soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipula e dell'esecuzione del presente contratto e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento con le conseguenze di legge.

6. L'interessato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

7. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla stipula e all'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte, all'esecuzione di misure precontrattuali nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679).

8. I dati raccolti verranno conservati per tutta la durata del presente contratto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

9. A carico dell'Azienda speciale si richiama il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta del Comune, di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'affidamento.

10. I dati forniti dal Comune per l'espletamento delle attività affidate e le notizie relative all'attività oggetto del presente contratto, comunque venute a conoscenza del personale dell'Azienda speciale, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Articolo 23 – Rispetto del D.Lgs. 231/2001

1. L'Azienda speciale ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal D.Lgs. 231/01 (di seguito il "Modello 231"), al fine di

prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni.

2. L'Azienda speciale alla sottoscrizione del presente contratto dovrà dichiarare di:

- a) essere consapevole che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito;
- b) non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto e si impegna ad informare immediatamente l'Azienda speciale nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti;
- c) impegnarsi a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso).

3. L'inosservanza dei predetti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà l'Azienda speciale a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

Articolo 24 - Registrazione in caso d'uso

- 1. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.
- 2. Le eventuali spese saranno ad esclusivo carico della parte richiedente. Non sono previste spese contrattuali di registrazione.

Articolo 25 - Richiamo norme legislative e regolamentari

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto e negli ulteriori documenti contrattuali richiamati al precedente articolo 2, si applicano le norme del CC e delle altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

COMUNE DI ARESE

La Responsabile dell'Area

Socio educativa e culturale

(firmato digitalmente)

AZIENDA SPECIALE SERCOP

Il Rappresentante Legale

(firmato digitalmente)